

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 546 DEL 31/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA (2023 – 2028).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 312/23

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 30.11.2022, con nota prot. n. 105444, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università di Trento, la richiesta di rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con Delibera n. 1266 del 25.10.2017 (scadenza 31.12.2022), per accogliere gli allievi ai fini formativi;

Rilevato che con la pec sopra indicata, la Scuola inviava il nominativo della studentessa interessata ad iniziare il tirocinio presso l'AULSS7, specificando l'area di interesse di Psicologia, e corredato dal relativo curriculum;

Preso atto che la richiesta di rinnovo tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente, con mail conservate agli atti, dal dr Emanuele Barbierato, Direttore Distretto 1 Bassano (mail del 30.01.23.), dalla dr.ssa Roberta Cernetti, Direttore dell'UOC Neuropsichiatria Infantile D1 (mail del 23.01.23) e dalla dr. ssa Elena Gasparini, tutor aziendale (mail del 12.01.23);

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la Convenzione allegata alla presente proposta;

Preso atto che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2028, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di convenzione con l'Università di Trento, il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con l'Università di Trento, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione con scadenza il 31.12.2028, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università di Trento copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per

l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

Tra

L'Università degli studi di Trento con sede legale a Trento, in via Calepina, n. 14, codice fiscale e partita IVA 00340520220, d'ora in avanti denominata "UNITRENTO", rappresentata dalla Dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, dott.ssa Alessandra Montresor, nata a Verona il 12 gennaio 1969

e

l' AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA con sede legale in Via Dei Lotti, 40 - Bassano del Grappa (VI) - Codice Fiscale 00913430245 d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott. Bramezza Carlo nato a Treviso, il 04/05/1967 in qualità di rappresentante legale congiuntamente denominate "le Parti"

premesse

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto - La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio/stage svolte da studenti UNITRENTO e da laureati UNITRENTO, questi ultimi solo se nell'ambito del tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di stato.

Art. 2 - Tutor - L'attività formativa del tirocinante è seguita da un supervisore/tutor aziendale individuato dal Soggetto ospitante e da un tutor UNITRENTO individuato dal tirocinante.

Art. 3 - Progetto formativo - Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene:

- a) il nominativo del tirocinante e i nominativi dei due tutor;
- b) i tempi e il calendario di presenza del tirocinante nonché gli obblighi del tirocinante;
- c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;

- d) le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 4 - Limiti - Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale/provinciale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

Art. 5 - Obblighi di UNITRENTO - UNITRENTO:

- a) individua un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
- b) redige il progetto formativo e di orientamento;
- c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d)** assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante - Il Soggetto ospitante:

- a) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
- b) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto (interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
- c) designa un supervisore/tutor aziendale che segue il tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;
- d) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i il soggetto ospitante verificherà l'eventuale avvenuto espletamento degli adempimenti previsti in materia di sorveglianza sanitaria, ivi compreso il rilascio del giudizio di idoneità. Nel caso detti adempimenti non fossero già stati effettuati, sarà onere del soggetto ospitante provvedere all'espletamento degli stessi secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Allo stesso modo, il soggetto ospitante sarà responsabile, per la durata dell'intero tirocinio, della formazione e informazione dei tirocinanti sulle disposizioni in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, dell'attuazione delle misure di sicurezza e tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro e di quelle in materia di dispositivi di protezione individuale.

Art. 7 - Obblighi del tirocinante - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor;

- b) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del D.Lgs. 81/08. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
- c) mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;
- d) rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
- e) comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- f) comunicare tempestivamente al supervisore/tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
- g) comunicare tempestivamente sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria; compilare nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti ricevuti da UNITRENTO;
- h) richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

Art. 8 - Tirocini area servizio sociale - Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante si impegna a valutare se, in base alle esigenze di servizio, sia possibile autorizzare la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

Art. 9 - Durata - La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con validità sino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di stipula, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi prima della scadenza. L'iter di attivazione del tirocinio dovrà comunque essere successivo alla data presente nel campo "data inizio" della sezione Convenzioni del gestionale Unitrento.

Art. 10 – Oneri fiscali - La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art.2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, ed è a carico di UNITRENTO. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da UNITRENTO – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trento del 23.12.2014, prot. N. 106668/14. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del DPR 131/86 con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali - Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni.

Art. 12 - Rinvio - Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997, n° 196 e D.M. 25/03/1998, n° 142, e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).

Letto approvato sottoscritto

Luogo

PER L'UNIVERSITÀ

Il Dirigente

dott.ssa Alessandra Montresor

PER L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

IL Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza